

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**I G E A – PROGRAMMATORI (MERCURIO) – I T E R**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Loc. Biscollai - Tel. 0784/202029- Fax 0784/205105  
www.itcsatta.nu.it - E – Mail: info@itcsatta.nu.it

**REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

**dell’ITC “Salvatore Satta” di Nuoro**

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

**RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

**DELLA SCUOLA SECONDARIA**

**(D.P.R. 24.06.98, N. 249 così come modificato dal D.P.R. 21.11.2007, N. 235)**

Regolamento disciplinare adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27.05.08.

Albo n°680/C1 del 21.06.08

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

<b>DIRITTI DEGLI STUDENTI (D.P.R. n. 249/98 Art. 2)</b>
Formazione culturale e professionale
Tutela della riservatezza
Informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
Valutazione trasparente e tempestiva
Espressione della propria opinione mediante consultazione
Libertà di apprendimento
Scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola
Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono
Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
Un servizio educativo e didattico di qualità
Offerte formative aggiuntive e integrative
Sostegno alle iniziative liberamente assunte dagli studenti
Iniziative per il recupero
Salubrità e sicurezza degli ambienti
Disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica
Servizi per la promozione della salute
Servizi di assistenza psicologica
Diritto di riunione e di assemblea
Diritto di associazione
Diritto degli studenti, singoli e associati, di svolgere iniziative all'interno della scuola
Utilizzazione dei locali
Associazionismo degli ex studenti

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

<b>DOVERI DEGLI STUDENTI</b>	<b>D.P.R. n. 249/98 Art. 3</b>
Frequenza regolare	<b>comma 1</b>
Assiduità negli impegni di studio	<b>comma 1</b>
Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola e i compagni	<b>comma 2</b>
Comportamento corretto	<b>comma 3</b>
Rispetto del regolamento interno	<b>comma 4</b>
Rispetto delle norme di sicurezza	<b>comma 4</b>
Utilizzo corretto di attrezzature, macchinari e sussidi didattici	<b>comma 5</b>
Collaborazione a rendere accogliente l'ambiente scolastico	<b>comma 6</b>
Cura dell'ambiente scolastico	<b>comma 6</b>

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

<b>DISCIPLINA DEGLI STUDENTI</b>	<b>Art. 4</b>	<b>D.P.R. n. 249/98</b>
Finalità educativa delle sanzioni	“	<b>comma 2</b>
Responsabilità disciplinare e personale	“	<b>comma 3</b>
Nessuno studente può essere punito senza prima essere stato ascoltato	“	<b>comma 3</b>
La sanzione non può influire sulla valutazione del profitto	“	<b>comma 3</b>
La sanzione è sempre temporanea	“	<b>comma 5</b>
La sanzione è proporzionata alla infrazione	“	<b>comma 5</b>
La sanzione è ispirata al principio della riparazione	“	<b>comma 5</b>
La sanzione tiene conto della situazione personale	“	<b>comma 5</b>
Lo studente ha la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della scuola	“	<b>comma 5</b>
Le sanzioni sospensive sono adottate da un organo collegiale	“	<b>comma 6</b>
L’allontanamento solo in casi gravi o di recidiva e per non più di 15 gg.	“	<b>comma 7</b>
Nel periodo di sospensione deve essere garantito un rapporto con lo studente	“	<b>comma 8</b>
L’allontanamento per più di 15 giorni può essere disposto in caso di reato o di pericolo per l’incolumità delle persone	“	<b>comma 9</b>
Lo studente può iscriversi ad altra scuola a richiesta o su consiglio dell’autorità giudiziaria, dei servizi sociali e della famiglia	“	<b>comma 10</b>
Le sanzioni commesse durante gli esami sono di competenza della commissione	“	<b>comma 11</b>

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

**Disciplina degli studenti**

**Art. 1 (Doveri)**

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale e autorevole.
5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio. È vietato l'uso del cellulare.
6. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale scolastico.
7. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
8. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
9. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
10. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
11. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

**Art. 2 (Sanzioni disciplinari)**

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità (1) e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. (2) La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione è pubblica. (3)
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal regolamento stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato. (4)
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
8. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
  - a) richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
  - b) richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
  - c) L'infrazione al divieto dell'uso del cellulare in aula (art. 1, comma 5, del presente Regolamento) comporta il ritiro temporaneo del telefono cellulare da parte del docente assicurandosi che lo stesso sia preventivamente spento e privato della carta SIM. Di tale ritiro deve essere fatta specifica nota scritta sul registro di classe. Lo stesso cellulare verrà restituito all'alunno a fine mattinata da parte del docente dell'ultima ora sempre con annotazione sul registro di classe. In caso di reiterazione il cellulare verrà restituito ai genitori.
  - d) studio individuale a scuola per 5 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata e arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;
  - e) studio individuale a scuola per 10 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per

atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche fuori dalla scuola;

- f) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa istituzione scolastica, ovvero grave lesione al suo buon nome;
  - g) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
9. L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere da c) a e) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della mancanza, determinato dal Consiglio di Istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.
  10. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quelle che si configurano come reato o pericolo per l'incolumità della persona lett. e) e f), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività proposta dallo studente e/o dalla famiglia ovvero dalla stessa istituzione scolastica e concordata tra questi (alunno, famiglia e istituzione scolastica).
  11. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altre classi dello stesso livello. (5)
  12. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza. (6)
  13. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
  14. Il Consiglio di classe in caso di infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni garantirà, per quanto possibile, che lo studente sia informato sulla attività didattica che svolgerà durante la temporanea interruzione degli studi.
  15. Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto può essere data comunicazione scritta alla famiglia.
  16. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.
  17. Il Dirigente, nel caso di sanzioni particolarmente gravi di cui alle lettere c) e seguenti del comma 8, previa deliberazione del Consiglio di classe, può darne pubblicità anche tramite menzione nel libretto dello studente.

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

**Art. 3 (Organi competenti)**

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) comma 8 dell'articolo precedente.
2. Il Dirigente scolastico è competente ad irrogare tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. (7)
3. Le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, previo parere del Consiglio di classe.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto delle persone o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale disposto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dell'art. 3, commi 5 e 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a quindici giorni.
8. Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 7, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente, nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 commi 3 e 4 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. I fatti penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alle Procure della Repubblica che alle Procure Regionali della Corte dei Conti.
11. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.



12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica professionale (corsi post-diploma F.I.S., ecc.), sono inflitte dalla commissione di esame applicando il presente regolamento e sono applicabili anche ai candidati esterni.
13. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. (8)
14. Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. A esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di classe. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

**Art. 4 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente scolastico e del quale fa parte un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori.
2. L'Organo di garanzia di cui al comma precedente, decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24.06.98, N. 249.
3. Se la votazione termina con il risultato di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o ad un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
5. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione.
6. Il parere di cui al comma precedente è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che si stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto dell'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (9)
7. L'Organo di garanzia, che dura in carica 2 anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
8. Il Consiglio di Istituto deve essere tempestivamente convocato per procedere alla surroga dei componenti dell'Organo di garanzia dichiarati decaduti.
9. I componenti dell'Organo di garanzia in stato di incompatibilità non possono partecipare alle riunioni finché permane tale stato.
10. All'Organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
11. Le riunioni dell'Organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni al Consiglio di classe dell'alunno interessato. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**AMMINISTRATIVO-PROGRAMMATORI - TECNICO PER IL TURISMO**  
**“SALVATORE SATTA”**  
**08100 NUORO**

Regolamento disciplinare

**Art. 5** (Norma finale)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
4. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'Istituto attiva le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. (10)
5. Il regolamento di Istituto disciplina le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 3.
6. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nell'albo della scuola.

**N.B.** Il presente regolamento disciplinare è stato adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27.05.08.

Note

(1) Ad esempio:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
  - b) rilevanza dei doveri violati;
  - c) grado del danno o del pericolo causato;
  - d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
  - e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.
- (2) La riparazione del danno è complementare alla sanzione e non necessariamente alternativa. Se un alunno rompe intenzionalmente un vetro è ovvio che deve riparare al danno risarcendo la scuola, ma la violazione del dovere al rispetto dell'ambiente scolastico deve comunque trovare una sanzione disciplinare.

- (3) Questo è un principio non contenuto nel D.P.R., ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica.
- (4) L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola.
- (5) Si tratta di una pena accessoria, che tende a rendere più significativa sul piano educativo l'azione sanzionatoria.
- (6) Legge n. 645/1954, art. 18; l'esonero si perde da parte di quegli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui all'art. 19 - lettera d) e seguenti - del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
- (7) Il Dirigente scolastico può proporre, agli OO.CC. previsti, tutte le altre sanzioni che comportano allontanamento.
- (8) Il comma risponde al criterio della tempestività della sanzione.
- (9) Legge n. 241/90, art. 16, comma 4. Nel caso in cui l'Organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- (10) Per patto educativo di corresponsabilità si intende la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie (D.P.R. 21/11/07, n. 235, art. 3, comma 1).

## **Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

### **ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

##### **Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

##### **Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche

attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 (Disciplina)**

(così come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.”.

#### **Art. 5 (Impugnazioni)**

(così come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.”.

#### **Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola)**

(così come inserito dall'articolo 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).


1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.



2. I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



## SANZIONI E COMPETENZE PREVISTE DAL CODICE DISCIPLINARE

